



COMUNE DI CANDIANA

REGIONE VENETO - PROVINCIA DI PADOVA

Via Roma, 40 – 35020 Candiana (PD) - C.F.: 80009110281 - P. IVA: 01039100282

www.comune.candiana.pd.it – protocollo@comune.candiana.pd.it – protocollo.comune.candiana.pd@pecveneto.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1^ Area ragioneria-tributi-soc.-istruz.-prot.-bibl

(Determinazioni 1^ Area ragioneria-tributi-soc.-istruz.-prot.-bibl N° 60 del 30-08-2021)

REGISTRO GENERALE N. 207 IN DATA 30-08-2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NORMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) PER ANNI TRE (2022-2023-2024)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che questo Ente è in scadenza al 31.12.2021 l'Organismo Indipendente di Valutazione;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il decreto ministeriale 2 dicembre 2016 recante "Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance" emanato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", che all'art. 14 comma 1 specifica che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.);

VISTO il D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTI in particolare gli artt. 14 e 14 bis del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, così come modificati dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 74;

VISTO il Decreto 2 agosto 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che ha abrogato il precedente D.M. 2 dicembre 2016;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con D.G.C. n. 27 del 18/03/1999 e s.m.i., art. 24 bis – *Organismo Indipendente di Valutazione*;



CONSIDERATO che è operativo presso il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 6 del D.M. 02/12/2016 sopra citato, al quale sono obbligatoriamente iscritti tutti gli aspiranti alla partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV presso tutte le amministrazioni, sulla scorta dei requisiti di competenza, esperienza e integrità di cui all'art. 2 del medesimo decreto;

PRESO ATTO inoltre delle seguenti disposizioni in tema di nomina e durata dell'OIV previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 02/12/2016:

"1. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione sono nominati, tra gli iscritti all'Elenco nazionale in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 2, dall'organo di indirizzo politico – amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, per una durata coerente con il termine triennale di validità dell'iscrizione all'Elenco. L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa;

2. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo;

3. I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi;

4. Le amministrazioni possono costituire l'OIV in forma associata in relazione alla natura delle funzioni svolte, all'ambito territoriale di competenza ovvero con l'amministrazione che svolge funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza;

5. Le amministrazioni pubblicano nell'apposita sezione del Portale della performance gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti;

6. L'incarico di Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:

a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di duecentocinquanta dipendenti;

b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni

7. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell'OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate;

8. La scadenza del componente dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza è adeguatamente motivata".

RICHIAMATO il principio di competenza finanziaria potenziata in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;

DATO ATTO che la presente determinazione comporta una spesa presunta annuale di € 1.000,00, e che il conseguente impegno sarà registrato dal Servizio Ragioneria e riportato nel visto di copertura finanziaria;

VISTO il bilancio di previsione finanziario periodo 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 31/12/2020;

AI SENSI dell'art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/00, si attesta la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICHIAMATI gli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;



VISTI:

- il D.Lgs. - 18/08/2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale
- il D.Lgs 165/2001;
- il D.Lgs. 150/2009;
- il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105;
- il D.M. Dipartimento per la Funzione pubblica 2 dicembre 2016 istitutivo dell'elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli O.I.V.;
- il vigente Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e servizi;

D E T E R M I N A

1) DI ATTIVARE una nuova procedura selettiva pubblica, finalizzata alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione secondo le specifiche di cui all'allegato avviso;

2) DI APPROVARE l'Avviso Pubblico di procedura selettiva per la nomina dell'O.I.V. anni 2022-2023-2024, unitamente al modulo (allegato A) relativo alla dichiarazione di interesse per la candidatura, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale secondo l'avviso di cui (allegato A.1);

3) DI DARE ATTO che:

- l'avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune per 15 giorni, con decorrenza indicata nello stesso avviso, all'albo pretorio on line e nella sezione *Amministrazione Trasparente*, sottosezione *Personale – OIV*, e sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.M. 2/12/2016, al Dipartimento della Funzione Pubblica per la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Portale della performance;
- la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione avverrà da parte del Sindaco previa valutazione comparativa dei candidati;
- gli atti relativi agli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" e saranno trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica per la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Portale della performance;

4) DI DARE ATTO che l'incarico non si configura come instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato;

5) DI STABILIRE che il compenso, da corrispondere non potrà superare l'importo lordo annuo di € 1.000,00 in apposito capitolo del bilancio di previsione 2022-2024;

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000);

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Segretario comunale.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo



Comune di Candiana

Regionale di Torino, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio.



Il Responsabile del Servizio
f.to



Comune di Candiana
